

N. 407-526-625-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI RIUNITE I E VII (AFFARI COSTITUZIONALI - DIFESA)

(RELATORI *per la maggioranza*: **SEGNI**, *per la I Commissione*;
ZOPPI, *per la VII Commissione*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(**LATTANZIO**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(**COSSIGA**)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(**BONIFACIO**)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(**PANDOLFI**)

Presentato alla Presidenza il 13 settembre 1976

Norme di principio sulla disciplina militare

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELLINI, PANNELLA, FACCIO ADELE, BONINO EMMA

Presentata il 6 ottobre 1976

Norme di attuazione delle libertà e garanzie costituzionali previste per i militari - Abrogazione e modificazione di norme del codice penale militare di pace - Ordinamento giudiziario militare - Delegazione al Governo per l'emanazione di disposizioni sulla disciplina degli appartenenti alle forze armate - Rappresentanza unitaria militare

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MILANI ELISEO, GORLA, PINTO, CORVISIERI,
CASTELLINA LUCIANA, MAGRI**

Presentata il 19 ottobre 1976

Norme di attuazione della Costituzione sui diritti e i doveri dei cittadini appartenenti alle forze armate e per la costituzione di organismi di rappresentanza

Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento in esame, derivante dal disegno di legge n. 407 e dalle concorrenti proposte di legge nn. 526 e 625, che le Commissioni I e VII hanno approvato dopo circa sei mesi di approfondito dibattito, costituisce uno dei punti più importanti del vasto processo di riammodernamento delle strutture dello Stato oggi in atto nel nostro paese. È la prima volta, nella storia dell'Italia repubblicana, che i principi fondamentali della disciplina militare, il rapporto gerarchico nell'interno delle Forze armate e, in genere, tutto lo *status* del cittadino, che, o in servizio di leva, o come volontario, ovvero come militare di carriera presta servizio nelle Forze armate, vengono rielaborati e compresi in una normativa organica e unitaria.

L'esigenza di una iniziativa in questo senso era ormai avvertita sia negli strati più sensibili dell'opinione pubblica, sia all'interno delle Forze armate. Venivano in luce, infatti, in modo sempre più evidente, alcune esigenze di questo settore; da un lato quella di una nuova formulazione del concetto di disciplina militare, che, pur mantenendo fermo il rapporto gerarchico, essenziale per la realizzazione dei compiti tipici dei corpi militari, e gli obblighi del tutto peculiari di chi in questi corpi presta servizio, lasciasse però al militare le più ampie possibilità di esplicazione della propria personalità in tutti questi campi che non sono in contrasto con questi principi. Dall'altro quella di fornire ai militari organi rappresentativi che fossero in grado di prospettare, ai vari livelli, ai comandi militari, le esigenze, le richieste e in genere il punto di vista del personale militare dei vari gradi. Queste esigenze erano tanto più avvertite in quanto in tutti i paesi dell'Europa occidentale esse avevano trovato espressione in una moderna disciplina legislativa. D'altro canto si affrontava, attraverso un ampio dibattito nel paese, il problema della riforma della polizia, dibattito ormai trasferito al Parlamento in seguito alla presentazione di varie proposte di legge. Sicché un intervento legislativo che concernesse le Forze armate si prospettava ormai come il completamento

di un generale processo di riforma delle istituzioni poste a difesa dell'integrità e dell'esistenza dello Stato repubblicano.

Lo strumento più idoneo per una riforma di questo genere è apparso quello della legge di principio. Come si è detto, il primo compito che il Governo si è proposto, nel presentare il disegno di legge in questione, era quello di una più moderna definizione del concetto di disciplina e del rapporto gerarchico. Era evidente, con ciò stesso, che si intendeva innovare rispetto alla procedura sin qui seguita, che era quella di disciplinare tutta questa materia attraverso lo strumento del regolamento, e precisamente il regolamento di disciplina. D'altra parte appariva difficile disciplinare l'intero settore con legge, sia per la difficoltà di procedere con essa ad una minuta regolamentazione di una materia tanto vasta e complessa, sia per la scarsa flessibilità di uno strumento di questo genere in un campo che richiede invece la possibilità di un rapido adeguamento della normativa a esigenze nuove. Si è pensato, allora, di fissare con legge i principi fondamentali della materia, e in particolare quelli che garantiscono il rispetto dei diritti fondamentali del cittadino che presta servizio nelle Forze armate, e di lasciare poi al regolamento il compito di adattamento di questi principi alla casistica concreta.

Il primo scopo che il disegno di legge si propone, è, come si è detto, quello di una nuova formulazione del concetto di disciplina militare e del rapporto gerarchico. Una formulazione che si adatti alle esigenze di una società più moderna e più democratica, e che naturalmente si basi sul principio, disposto dall'articolo 52 della Costituzione, che l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica. La legge muove da due idee fondamentali. La prima è che al cittadino spettano i diritti garantiti dalla Costituzione. La seconda è che la peculiarità dei compiti delle Forze armate implica, non solo l'imposizione di particolari doveri, ma una serie di limitazioni nell'esercizio di taluni diritti. E alla luce di questi principi fondamentali, che tro-

vano espressione nell'articolo 3 del testo delle Commissioni, che va vista l'intera normativa. Non è mai stato messo in dubbio che debbano essere mantenuti il rapporto gerarchico e la disciplina. Senza questi elementi, infatti, sarebbe impossibile strutturare le Forze armate in modo che esse siano in grado di assolvere la funzione fondamentale loro assegnata dalla Costituzione, che è quella della difesa della Patria. Così come è chiaro che questo fine sarebbe irraggiungibile senza la creazione, in capo al militare, di obblighi del tutto specifici. E ciò importa che nello stesso esercizio dei diritti fondamentali del cittadino il militare incontra delle particolari limitazioni. Il diritto alla libera scelta del domicilio, all'espatrio, e più in generale alla disponibilità del proprio tempo e della propria attività, esercitabili di norma da qualunque cittadino, trovano invece per quanto concerne il loro esercizio da parte del militare dei limiti nell'obbligo di prestare il servizio di leva nel luogo deciso dai comandi militari, nel divieto di espatrio, e nel dovere di svolgere le attività di servizio. Il rapporto gerarchico e l'obbligo di disciplina comportano d'altra parte un potere sanzionatorio del superiore gerarchico che può tradursi in una limitazione della libertà personale. Ma tutti questi limiti all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, non solo non sono in contrasto con il dettato costituzionale, ma anzi costituiscono l'applicazione delle sue regole. È infatti la Costituzione ad assegnare alle Forze armate il compito della difesa della patria. Ora, poiché le limitazioni di cui si è detto sono indispensabili per l'assolvimento di questo compito, è evidente che è la stessa Costituzione a prescrivere che, in via eccezionale, l'esercizio di taluni diritti venga sacrificato rispetto al raggiungimento di un fine superiore. Una conferma di ciò si ha nell'articolo 52 della Costituzione, che si apre con la disposizione che « la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino ». È nell'adempimento di questo fondamentale dovere costituzionale, perciò, che trova una limitazione l'esercizio dei diritti del cittadino.

Naturalmente il compito di questa legge non è solo quello di identificare i casi in cui il diritto del militare viene limitato. Si vuole anzi precisare, e non solo per il valore giuridico di una simile affermazione, ma soprattutto per il suo si-

gnificato politico, che al di fuori di questi limiti tassativi il militare conserva intatto l'esercizio di tutti i propri diritti.

Così, ad esempio, laddove non si tratti di argomenti di carattere riservato, la libertà di espressione del militare mediante qualunque strumento di diffusione del pensiero (stampa, conferenze, dibattiti, ecc.) è assoluta. E l'attività politica del militare trova un limite solo in tutti quei casi, previsti dall'articolo 6, in cui verrebbe messa in pericolo l'estraneità delle Forze armate alle competizioni politiche.

È in riferimento a questi problemi che si è posto il problema della riserva di legge in materia di disciplina. Si è sostenuto infatti da parte di alcuni, e in particolare dai deputati del gruppo socialista e dall'onorevole Eliseo Milani, che esisterebbe in questa materia, per dettato costituzionale, una riserva di legge. Ciò renderebbe incostituzionale l'uso del regolamento. Questa conclusione si ricaverebbe, sia dall'articolo 52 della Costituzione, sia dal fatto che, incidendo il regolamento sull'esercizio di diritti fondamentali del cittadino, qualunque limitazione dovrebbe essere disposta con legge, non con atto regolamentare.

Il provvedimento muove invece da un punto di vista diverso. La norma costituzionale prima richiamata dispone infatti la riserva di legge sui limiti e i modi del servizio militare da parte del cittadino, ma non sulla organizzazione e sulla disciplina del militare. D'altra parte, le precedenti argomentazioni, sulla base delle quali la compressione dell'esercizio di taluni diritti è non solo consentita ma addirittura richiesta dalla Costituzione, chiariscono che non si pongono qui problemi di costituzionalità per violazione dei diritti fondamentali del cittadino. Viceversa lo strumento regolamentare, assai più elastico e quindi più adatto a disciplinare una materia complessa e rapidamente mutevole quale questa, appare il più rispondente per le esigenze proprie delle Forze armate, e per soddisfare quindi la necessità che queste siano strutturate in modo da assolvere i compiti assegnati loro dalla Costituzione; sicché l'uso dello strumento regolamentare, non solo non è in contrasto con i principi della Carta costituzionale, ma al contrario finisce per essere il modo più indicato per organizzare le Forze armate nel modo più rispondente alle loro esigenze istituzionali.

Va inoltre considerato che rispetto alla normativa precedente, in cui la intera materia veniva disciplinata con regolamento, il cambiamento è profondo. Nel testo in discussione infatti son disposti i limiti e i principi entro cui il regolamento deve muoversi. Se la applicazione pratica di questi principi è devoluta al regolamento, è però la legge a dettare i canoni fondamentali della materia.

Altro punto fondamentale del disegno di legge è la creazione di organi di rappresentanza, che hanno la funzione di prospettare agli organi competenti le opinioni e le esigenze del personale militare. Ci si muove anche qui sulla scia di esperienze già in vigore in altri paesi.

Le specifiche funzioni e la composizione di questi organi verrà vista più avanti. E' opportuno tuttavia far notare sin da adesso come si tratti di una innovazione fondamentale, che dà finalmente al personale militare la possibilità di esprimere a tutti i livelli le proprie istanze. Si tratta quindi di un fatto che realmente, come richiede la Costituzione, informa l'ordinamento delle Forze armate alle istituzioni democratiche della nostra Repubblica. Così come va sottolineato subito che si tratta di organi di rappresentanza del tutto distinti da forme di organizzazione sindacale, che sarebbero incompatibili con l'organizzazione tipica delle Forze armate. Basta considerare, a questo rilievo, che la competenza di questi organi è incentrata sulla condizione del militare, con esclusione di tutto ciò che concerne l'ordinamento delle Forze armate; e che, d'altra parte, si tratta di organi di rappresentanza interna, il cui compito è cioè quello di prospettare le istanze del personale ai vari gradi dell'Amministrazione militare, e non quindi di organi dotati di un generale potere di rappresentanza, di fronte a ogni interlocutore, delle istanze dei militari.

L'articolo 1 definisce il ruolo che, nell'ordinamento democratico basato sulla Costituzione, spetta alle Forze armate. Compito primario di esse è, così come stabilito nella Carta costituzione, la difesa della Patria.

Ma accanto ad essa se ne può senz'altro stabilire un altro, che è quello di venire incontro alle necessità della popolazione in caso di pubbliche calamità: compito di estrema importanza, e che in tutti i tristi momenti della nostra storia le Forze armate hanno sempre svolto con estre-

ma abnegazione. Si è voluto sottolineare tuttavia che questi compiti non possono essere svolti in adempimento delle direttive impartite dagli organi ai quali in nostro sistema affida la direzione delle Forze armate: è questo il significato dell'espressione « le Forze armate sono al servizio della Repubblica », con cui si apre l'articolo 1. Un sistema diverso, che desse ai corpi militari dello Stato compiti di direzione politica, sarebbe in contrasto non solo con la nostra Costituzione, ma con esigenze proprie di qualunque sistema democratico. Questi concetti sono ampiamente ribaditi nella nuova formula del giuramento, introdotta all'articolo 2. In ambedue le norme si è voluto esplicitamente ribadire il principio costituzionale che l'ordinamento delle Forze armate deve ispirarsi ai principi democratici del nostro sistema repubblicano.

Si leggono nell'articolo 3 i principi fondamentali cui si ispira l'intera materia. Il cittadino che milita nelle Forze armate è titolare di tutti i diritti che la Costituzione riconosce a ogni soggetto. La peculiarità del servizio militare impone però talune limitazioni nel loro concreto esercizio. Si è già detto che il servizio militare importa automaticamente la temporanea compressione di alcuni diritti, quali ad esempio il diritto alla libera circolazione, alla fissazione del proprio domicilio, e così via. E' a questi limiti che la legge fa riferimento.

Fanno capo anche al militare, sempre per la peculiarità del servizio, obblighi del tutto specifici (basta pensare al dovere di disciplina).

E' tuttavia compito dello Stato dare al militare tutte quelle possibilità di promozione culturale e sociale tali da evitare che questi limiti determinino un impoverimento delle sua personalità. L'ultimo comma dell'articolo 3 costituisce perciò una norma direttiva che prescrive la adozione, da parte dei pubblici poteri, di tutte quelle misure al raggiungimento di questo fine. Così come è doveroso, ed anche questo è stabilito nella norma di principio, che il cittadino cui lo Stato richiede un così gravoso impegno, possa vivere in condizioni materiali adeguate alla dignità e alla gravità del compito che svolge.

L'articolo 4, dopo avere ribadito la fedeltà delle Forze armate alle istituzioni repubblicane, prescrive il dovere di obbedienza del militare verso il superiore ge-

rarchico e l'osservanza delle norme di disciplina. Come si è detto, si è ritenuto che si tratti di caratteristiche tipiche della organizzazione militare, e che non sono quindi in contrasto con l'ordinamento ispirato ai principi democratici che le Forze armate devono darsi in un sistema quale il nostro. Si è voluto sottolineare piuttosto che l'osservanza del rapporto gerarchico non deve tradursi in un cieco e inconsapevole adempimento di ordini. Anche una amministrazione legata a schemi del tutto particolari come le Forze armate è tanto più efficiente, quanto più l'adempimento dei doveri da parte dei subordinati è dettato da un costruttivo spirito di collaborazione. L'ordinamento repubblicano, che indica come scopo delle Forze armate la difesa della Patria, e quindi del sistema democratico, dovrebbe comportare quindi, da parte del militare, un rispetto dei principi della disciplina che sia frutto di una positiva valutazione della struttura dei corpi militari e dei fini che essi si prefiggono. Gli ultimi due commi dell'articolo ribadiscono il principio, già disposto in altre norme del sistema, che l'ordine deve essere legittimo e che il militare ha il dovere di non eseguire l'ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato.

L'articolo 5 regola la nota questione del regolamento di disciplina. Si sono già chiariti i motivi per cui non si è ritenuto opportuno disciplinare con legge l'intera materia. Innovando rispetto al precedente sistema, si è però prescritto che il Governo, prima di procedere alla emanazione del regolamento, informi le Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere dei criteri con cui si appresta a disciplinare la materia. Non si vuole in questo modo dare al Parlamento poteri deliberativi in materia regolamentare, o condizionare al parere delle Commissioni il regolamento che il Governo deve emanare, norme che sarebbero in contrasto con il nostro sistema costituzionale. Si vuole piuttosto dar modo alle Commissioni di esprimere, in una materia così delicata, il loro punto di vista nel corso dell'*iter* formativo del regolamento; ed è evidente che, pur rimanendo al potere esecutivo ogni insindacabile decisione in merito, questo terrà nel debito conto le opinioni dell'organo che rappresenta la massima espressione della sovranità popolare.

Viene stabilito nei commi successivi l'ambito di applicabilità del regolamento di

disciplina. Il criterio che si è seguito in materia è quello di disporre l'applicabilità del regolamento durante lo svolgimento delle attività di servizio, e comunque sempre nei luoghi militari, e di escluderla invece durante le licenze, i permessi e la libera uscita. La ragione di questo orientamento è che l'uso del regolamento di disciplina è indispensabile quando il militare è in qualche modo in grado di influire, col proprio operato, sulla attività o efficienza delle Forze armate. Ora è evidente che ciò avviene quando il militare è in attività di servizio o nei luoghi militari, cioè in luoghi in cui l'osservanza della disciplina, anche oltre le mere attività di servizio è logicamente necessaria. Naturalmente ciò vale anche quando il militare entra in contatto con altri militari in divisa o quando egli stesso indossa l'uniforme: ragioni di prestigio delle Forze armate impongono l'osservanza di specifici doveri a chi milita in esse e si qualifica pubblicamente come loro appartenente. Non vi è invece alcun motivo per imporre la applicazione di questo regolamento quando il militare, nella vita privata, agisce come un normale cittadino; ora, l'aver prescritto la applicabilità del regolamento in tutte le ipotesi in cui il militare indossi l'uniforme non è in contrasto con questa regola, poiché lo stesso articolo dispone al penultimo comma che fuori dei luoghi militari, durante i permessi, le licenze e la libera uscita è consentito l'uso dell'abito civile. È evidente però che alcuni specifici doveri, come quello di non violare il segreto su questioni militari, e più in generale l'obbligo di attenersi al giuramento, fanno capo al militare in qualunque momento.

In aderenza ai principi costituzionali, l'articolo 6 dispone che le Forze armate rimangono al di fuori delle competizioni politiche. Questo principio non impedisce al militare di esprimere le proprie idee politiche o di partecipare come singola persona alle scelte elettorali; esige però che sia preclusa la possibilità di sfruttare il grado che egli ricopre nelle Forze armate per influire sulle competizioni politiche. Ciò, da un lato potrebbe creare dei gravi condizionamenti, in particolare nei subordinati, dall'altro rischierebbe di coinvolgere nella battaglia politica non più il singolo, ma le Forze armate come istituzione. In altre parole, non si vuole in alcun modo porre degli ostacoli al libero esercizio

dei diritti costituzionali da parte dei cittadini, ma si vuole evitare il rischio che il coinvolgimento dei corpi militari nella politica ponga dei pericoli per la stessa sopravvivenza delle istituzioni democratiche. Né d'altra parte si può ignorare che l'esistenza di un rapporto gerarchico potrebbe consentire dei gravi abusi se si accettasse che, nell'esercizio delle sue funzioni, il militare partecipasse alla attività politica. La disposizione contenuta nell'articolo 6 è diretta ad evitare questi gravi pericoli. Le Commissioni hanno ritenuto opportuno non avvalersi della facoltà, conferita al legislatore del terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, di stabilire per i militari limitazioni alla iscrizione ai partiti politici. Si è quindi lasciata immutata la attuale situazione legislativa. Nelle discussioni si è peraltro manifestato un largo orientamento favorevole al divieto per i militari di assumere incarichi nei partiti. Si è però preclusa ai militari la possibilità di svolgere attività politica durante le attività di servizio, nei luoghi militari o quando indossino l'uniforme: sicché l'ambito di applicazione della disciplina militare si identifica con la operatività del divieto di svolgimento di attività politica. Gli ultimi commi dell'articolo 6, richiamandosi ai principi generali per i dipendenti dello Stato, disciplinano la partecipazione dei militari ai vari tipi di elezione in qualità di candidati. La stessa esigenza di evitare ogni possibile coinvolgimento delle Forze armate nella lotta politica è la ragione del divieto, contenuto al 2° comma dell'articolo 7, di riunioni di militari in uniforme o che pubblicamente si qualificano come militari. Ciò importerebbe infatti l'imputazione delle decisioni o delle opinioni espresse in queste sedi alle Forze armate, o a una parte di esse; mentre va ancora una volta ribadito che il diritto di partecipazione alla vita pubblica spetta al militare come singolo cittadino, non ai corpi militari come istituzioni. Ragioni più specificamente organizzative e di funzionamento dell'istituzione giustificano invece il divieto di riunioni non di servizio nei luoghi militari, e fanno sì che anche per le riunioni degli organi di rappresentanza che si svolgano nei luoghi militari debba essere chiesta l'autorizzazione. È evidente però che questa autorizzazione si limiterà a verificare la compatibilità del luogo e dell'ora scelta per la riunione con le esigenze di servizio, e avrà solo funzione

di armonizzazione della riunione con questa esigenza. Non si intende cioè in alcun modo precludere agli organi di rappresentanza la possibilità di avvalersi degli edifici militari per le loro riunioni.

Sul divieto di sciopero disposto dall'articolo 8 si è registrata durante le discussioni nelle Commissioni una assoluta unanimità di consensi. Gli argomenti da cui deriva questa regola sono tanto evidenti che è sufficiente in questa sede richiamarli brevissimamente. La funzione delle Forze armate è assolutamente indispensabile per la sopravvivenza delle istituzioni democratiche, sicché non può essere ammessa alcuna attività che possa, sia pure temporaneamente, ridurre il funzionamento e la efficienza. Si rende quindi necessario la limitazione dell'esercizio di quegli atti, come lo sciopero, che agirebbero in questo senso. È ben noto del resto che una regola siffatta si armonizza perfettamente, come è stato ampiamente chiarito dalla Corte costituzionale, con i nostri principi costituzionali. Naturalmente il divieto non può limitarsi alla costituzione di associazioni sindacali tra militari, ma deve estendersi anche alla adesione ad associazioni sindacali esterne. D'altra parte, l'esigenza di dare ai militari degli organi di manifestazione e di tutela dei propri interessi è soddisfatta con la istituzione degli organi di rappresentanza. Il provvedimento in discussione non è quindi in alcun modo limitativo, ma anzi istituisce per la prima volta degli efficaci istituti di tutela delle istanze del personale militare.

Con i primi due commi dell'articolo 9 si è inteso stabilire nel modo più esplicito la libertà del militare di manifestare liberamente il proprio pensiero. Si tratta di norma, per la verità, che non appare innovativa rispetto all'ordinamento attualmente vigente, giacché non sussiste oggi alcuna disposizione limitativa di tale diritto; ma che si è creduto opportuno ribadire espressamente, trattandosi di una legge di principio che contiene le linee generali dell'intera materia. Naturalmente tale libertà trova un limite nel carattere riservato di determinati argomenti, che non possono essere divulgati senza apposita autorizzazione. Si è parlato nella norma di « argomenti a carattere riservato », e si è escluso il riferimento alla dichiarazione di riservatezza apposta dai comandi su determinate comunicazioni, per la ovvia considerazione che la riservatezza può

anche attenere a fatti che il militare può avere appreso direttamente, e sui quali quindi non vi è stata la materiale possibilità di apporre la dichiarazione di riservatezza. L'area degli argomenti a carattere riservato può quindi in concreto essere più estesa di quelli che siano stati dichiarati tali dagli organi competenti. Ispirato a principi analoghi è il secondo comma, dove si precisa che il militare può trattenere nelle caserme, o negli altri alloggi militari, qualsiasi libro o pubblicazione periodica. Vi è, alla base di questa disposizione, non solo la riaffermazione di un fondamentale diritto del cittadino che presta servizio militare, ma anche il desiderio di promuovere intensamente l'elevazione culturale delle Forze armate. Idea che è a fondamento della disposizione contenuta all'articolo 10, norma direttiva che prevede un'azione dei pubblici poteri rivolta specificamente a questo scopo. Nell'ultimo comma dell'articolo 9, viene invece regolata l'ipotesi dell'invenzione industriale del militare, la cui disciplina è sostanzialmente ispirata ai criteri che presidono la normativa riguardante le invenzioni degli impiegati civili dello Stato.

Nel quadro della riaffermazione dei fondamentali diritti del militare vanno visti gli articoli 11 e 12. Il primo, ispirato al principio della libertà, enuncia in un comma il diritto del militare di praticare la propria fede religiosa, nell'altro il diritto di astenersi dalle cerimonie religiose svolte nei luoghi di servizio. Il secondo dispone che il divieto di allontanarsi dai luoghi di servizio durante il tempo libero, non può essere disposto arbitrariamente dall'autorità militare, ma deve essere motivato da gravi esigenze di servizio.

Gli articoli 13, 14, 15, 16 disciplinano la materia delle sanzioni disciplinari. La normativa contiene, come si è detto, le linee fondamentali di questi istituti, la cui applicazione alla casistica concreta è devoluta al regolamento. Si badi però che si tratti di una disciplina che non si limita a una enunciazione di principi generali, ma contiene una compiuta regolamentazione degli istituti. Rispetto alla legislazione precedente, si hanno qui due fondamentali innovazioni. Da un lato si tratta di una materia che sinora era regolata esclusivamente mediante regolamento, e che ora per la prima volta viene disciplinata, nelle sue linee fondamentali, con

legge. Dall'altro si introducono regole nuove, la più importante delle quali è il diritto del militare a farsi ascoltare e farsi assistere da una commissione speciale, prima di vedersi comminare una sanzione di corpo.

Le sanzioni disciplinari, come dispone l'articolo 13, consistono in sanzioni di corpo e sanzioni di stato. Queste ultime devono essere totalmente regolate con legge. Si ribadisce quindi su questo punto una riserva di legge.

Le sanzioni di corpo consistono invece, come prevede l'articolo 14, nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore. A parte il mutamento terminologico, la differenza con la normativa precedente si coglie nel fatto che la consegna di rigore consiste nell'obbligo di rimanere per il periodo stabilito, non in cella, ma nel proprio alloggio o in un apposito ambiente. La identificazione delle fattispecie che determinano l'applicazione della sanzione è devoluta al regolamento. Sono però stabiliti due importanti principi. Il primo è che la consegna di rigore deve essere comminata per comportamenti tassativamente previsti dal regolamento, e non per infrazioni a generiche norme di condotta. Il secondo è che la consegna e la consegna di rigore devono essere comminate, salvo casi particolari, dal comandante del corpo o dell'ente cui il militare appartiene.

Il diritto del militare alla difesa, e le forme del suo esercizio sono regolati, sempre per quanto attiene alle sanzioni di corpo, all'articolo 15.

Prima che venga comminata la sanzione devono essere ascoltate le giustificazioni del militare o del suo difensore, e di una speciale commissione di tre militari. Si deduce implicitamente da queste norme che prima di ogni decisione devono essere comunicati al militare l'addebito che gli si contesta e la punizione che si intende infliggergli. Il fondamentale diritto del cittadino alla difesa trova quindi anche in questa ipotesi una puntuale esplicazione. Naturalmente, poiché questa procedura comporta necessariamente un ritardo nel comminare la sanzione, e poiché in casi del tutto particolari esigenze di funzionalità, di ordine o di altra natura richiedono una decisione immediata, è prevista la possibilità di adozione, a titolo precauzionale, di provvedimenti provvisori di durata non superiore

alle 48 ore. L'articolo 16, che chiude la disciplina di questa materia, elimina alcuni ben noti dubbi interpretativi chiarendo quale è l'organo gerarchico al quale, in virtù dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, va inoltrato il ricorso gerarchico.

Gli articoli 17, 18 e 19 introducono nel nostro ordinamento gli organi di rappresentanza del personale militare; ne determinano la composizione e ne regolano il funzionamento. Si è già detto che non si tratta di organi sindacali, la cui formazione è preclusa dal particolare carattere delle Forze armate, ma di organi di espressione delle istanze del personale militare sui problemi concernenti il trattamento del militare. Come recita il quarto comma dell'articolo 18, la competenza di tali organi consiste nel potere di formulare pareri, proposte e richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - giuridici, economici, previdenziali, sanitari, culturali e morali - dei militari. Mentre sono esclusi l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico funzionale e l'impiego del personale. Una competenza su questo secondo gruppo di materia svuoterebbe l'essenza del rapporto gerarchico e pregiudicherebbe la possibilità di decisioni rapide e immediate nel settore logistico e operativo, che costituiscono una necessità insopprimibile per il funzionamento delle Forze armate.

Altro punto chiaro della disciplina introdotta è che si tratta di organi che hanno una mera rappresentanza interna, e cioè hanno il compito di prospettare le istanze del personale agli organi dello Stato preposti alla adozione delle decisioni che li riguardano. L'interlocutore naturale di tali organi è dunque l'Amministrazione militare, e, quando si tratti di decisioni legislative, le Commissioni parlamentari competenti. Un rapporto diretto di tali organi con enti o organizzazioni estranee alla Amministrazione stessa costituirebbe una forma di pressione esterna sugli organi statuali, e finirebbe per dare a tali organi quel carattere di rappresentanza generalizzata che li assimilerebbe a una organizzazione sindacale, cosa che invece si è voluto escludere. Solo nel caso di rapporti con gli enti locali è previsto che l'Amministrazione possa valersi, qualora lo ritenga utile, del loro apporto. Ma è

chiaro che in questo eventuale rapporto gli organi di rappresentanza avrebbero la veste di rappresentanti della Amministrazione stessa, non di portatori di autonomi interni.

Si è voluto quindi escludere ogni pericolo di indebolimento delle strutture e della organizzazione delle Forze armate. Ma si è voluto introdurre un istituto che innova profondamente e che dà ai militari degli efficaci organi di tutela e di espressione dei propri interessi. E ancora una volta, riteniamo, ci si è mossi nello spirito della norma costituzionale che prescrive l'adattamento dell'ordinamento delle Forze armate allo spirito democratico della nostra Repubblica.

Tali organi sono strutturati in tre stadi: a livello centrale, a livello intermedio e a livello periferico. Solo con una strutturazione così articolata è possibile dare una possibilità di compiuta espressione a tutte le esigenze del personale militare. Non necessariamente infatti le istanze dei militari riguardano atti legislativi o decisioni ministeriali, e cioè atti che rientrano logicamente nella competenza dell'organo centrale. Spesso invece i problemi, peraltro di rilevante importanza, riguardano questioni amministrative o di altra natura, che vanno trattate con i comandi periferici. E alla trattazione di questi argomenti non sarebbe adatto un organo di rappresentanza centrale. Una struttura che prevedesse solo questo avrebbe lasciato tutta una serie di istanze senza possibilità di espressione.

Principio fondamentale è che i rappresentanti di tali organi sono elettivi. La complessità dei modi di tale elezione, che tra l'altro dovrà essere diversa nelle varie armi per motivi di carattere pratico, ha suggerito di demandare a norme di attuazione la loro determinazione. Si è comunque stabilito che il numero dei rappresentanti di ciascuna delle categorie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari è fisso e dovrà essere determinato dalla norma di attuazione. Mentre nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna arma o di ogni corpo sarà proporzionale alla rispettiva composizione numerica.

L'articolo 20, adeguando la normativa in materia a un principio generale dell'ordinamento, esclude la illiceità del fatto commesso dal militare nell'esercizio del diritto.

La consapevolezza delle profonde innovazioni che si stanno effettuando nell'ordinamento militare, e l'opportunità di seguire con attenzione gli effetti della nuova disciplina e il modo in cui essa viene applicata, hanno indotto a disporre, all'articolo 21, che il Ministro della difesa presenti ogni anno al Parlamento una relazione sulla disciplina militare. Si dà modo quindi alle Camere di valutare continuamente la disciplina introdotta e di appor-

tare, qualora se ne presentasse l'opportunità, le necessarie modifiche.

Con una norma transitoria finale, diretta a evitare una *vacatio legis*, si proroga la validità dell'attuale regolamento di disciplina fino all'entrata in vigore di quello che dovrà essere emanato in applicazione della presente legge.

SEGNI, *Relatore per la I Commissione*;
ZOPPI, *Relatore per la VII Commissione*.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Norme di principio sulla disciplina militare.

ART. 1.

Le Forze armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai principi costituzionali.

Compito dell'esercito, della marina e dell'aeronautica è assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e concorrere alla salvaguardia delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità.

ART. 2.

I militari prestano giuramento con la seguente formula: « Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria ».

ART. 3.

Ai militari spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l'assolvimento dei compiti propri delle Forze armate la legge impone ai militari limitazioni nell'esercizio di taluni di tali diritti, nonché l'osservanza di particolari doveri.

I militari sono tenuti altresì all'osservanza degli obblighi e delle peculiari norme di condotta imposti dalle leggi e dal regolamento di disciplina in esecuzione della presente legge.

Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita.

ART. 4.

L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

Il militare osserva con dignità, senso di responsabilità e consapevole partecipazione le norme di disciplina e, in particolare, quelle riguardanti il rapporto gerarchico e l'obbedienza.

Gli ordini devono essere legittimi, attinenti al servizio ed alla disciplina, non eccedenti i compiti d'istituto e non lesivi della dignità personale dei militari cui sono diretti.

Il militare al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, specie se rivolto contro le istituzioni dello Stato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori dell'accaduto.

ART. 5.

Il Ministro della difesa dà comunicazione alle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere dello schema di regolamento di disciplina in esecuzione della presente legge. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo.

Il regolamento di disciplina si applica quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) svolgono attività di servizio;
- b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- c) indossano l'uniforme;
- d) si qualificano, in relazione a compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza del regolamento di disciplina militare per quanto riguarda i doveri attinenti al giuramento prestato, alla dignità del grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

Durante l'espletamento dei compiti di servizio e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio è obbligatorio l'uso dell'uniforme, salvo diverse disposizioni di servizio.

L'uso dell'abito civile è consentito ai militari nelle ore libere dal servizio, fuori dei luoghi militari, durante le licenze, i permessi, e le ore di libera uscita.

Per quanto riguarda la durata della ferma e l'ordinamento del servizio di leva, l'istruzione dei militari e l'aggiornamento delle qualifiche professionali dei militari di leva, nonché la disciplina dei rinvii e delle dispense dal servizio, si provvederà con successive norme legislative.

ART. 6.

Le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche.

Ai militari che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5 è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni politiche ed amministrative.

I militari candidati ad elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in licenza speciale per la durata della campagna elettorale.

Ferme le disposizioni di legge riguardanti il collocamento in aspettativa dei militari di carriera eletti membri del Parlamento o investiti di cariche elettive presso gli enti autonomi territoriali, i militari di leva o richiamati, che siano eletti ad una funzione pubblica, provinciale o comunale, dovranno, compatibilmente con le esigenze di servizio, essere destinati ad una sede che consenta loro l'espletamento delle particolari funzioni cui sono stati eletti ed avere a disposizione il tempo che si renda a ciò necessario.

ART. 7.

Sono vietate riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio, salvo quelle previste dal successivo articolo 18; queste, in ogni caso, devono essere autorizzate.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano come tali o che siano in uniforme.

ART. 8.

I militari non possono esercitare il diritto di sciopero, costituire associazioni professionali a carattere sindacale, aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, iscritti ad associazioni sindacali prima dell'incorporazione o del richiamo, possono permanere associati, ma è fatto loro divieto di svolgere attività sindacale quando si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 5.

Salvo i casi contemplati nel primo comma del presente articolo, i militari possono aderire ad associazioni costituite fra cittadini. I militari che non sono in servizio di leva o richiamati in temporaneo servizio devono informare l'autorità militare di eventuali cariche sociali ad essi affidate.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

ART. 9.

I militari possono liberamente pubblicare loro scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, salvo che si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio per i quali deve essere ottenuta l'autorizzazione.

Essi possono inoltre trattenere presso di sé, nei luoghi di servizio, qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica, fermo restando il divieto di propaganda di cui al precedente articolo 6.

Ferma restando l'applicabilità dell'articolo 34, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il militare, prima di presentare domanda di brevetto per invenzioni industriali, è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione militare. Qualora si tratti di invenzioni che possano avere attinenza con l'attività delle Forze armate, l'amministrazione militare, con l'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, può esercitare il diritto di prelazione o per l'uso esclusivo del brevetto o per l'utilizzazione dell'invenzione in regime di segreto. Trascorsi 60 giorni senza che l'amministrazione abbia esercitato la prelazione, il militare può liberamente presentare domanda di brevetto.

ART. 10.

Lo Stato promuove l'elevamento culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari e ne predispone le condizioni per l'effettivo perseguimento.

A tal fine dovrà essere prevista, in particolare, la istituzione di corsi di istruzione, di biblioteche e di rivendite di pubblicazioni a carattere culturale, politico e ricreativo.

ART. 11.

I militari di qualunque religione possono esercitarne il culto e riceverne l'assistenza dei loro ministri; il regolamento di disciplina stabilisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, le necessarie norme di attuazione.

La partecipazione alle funzioni religiose nei luoghi militari è facoltativa, salvo che nei casi di servizio.

ART. 12.

Per imprescindibili esigenze di impiego ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono ottenere apposita autorizzazione.

ART. 13.

È attribuito all'autorità militare il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate per legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 14 e 15.

ART. 14.

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e nella consegna di rigore.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di 7 giorni consecutivi.

La consegna di rigore comporta il vincolo di rimanere, fino al massimo di 15 giorni, in apposito spazio dell'ambiente militare — in caserma o a bordo di navi — o nel proprio alloggio, secondo le modalità stabilite dal regolamento di disciplina.

La consegna e la consegna di rigore possono essere inflitte esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio, salvo i casi di necessità ed urgenza ed a titolo precauzionale.

La sanzione della consegna di rigore non può essere inflitta se non per comportamenti specificamente previsti dal regolamento di disciplina.

ART. 15

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non può essere inflitta la consegna di rigore se non è stato sentito il parere di una commissione di tre militari, di cui due di grado superiore ed uno pari grado del militare che ha commesso la mancanza. Quest'ultimo è assistito da un difensore da lui scelto fra i militari dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato d'ufficio. Il difensore non può essere di grado superiore a quello più elevato dei componenti la Commissione. Nessuna sanzione può essere inflitta al militare che ha esercitato le funzioni di difensore in un procedimento disciplinare per fatti attinenti all'espletamento del suo mandato. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere dispo-

sti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e della consegna di rigore, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo due anni di buona condotta.

ART. 16.

L'organo sovraordinato di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, è rappresentato dall'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emesso il provvedimento.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

ART. 17.

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono:

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezioni di forza armata o di corpo armato — esercito, marina aeronautica, carabinieri e guardia di finanza —;

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

Gli organi, centrale, intermedi e di base, sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontari. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica.

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi.

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto.

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi e centrale provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere.

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili.

ART. 18.

Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sessione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne la attuazione.

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati. Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie.

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'articolo 21, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale.

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela, — giuridici, economici, previdenziali, sanitari, culturali e morali — dei militari. Sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva

devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. I pareri, le proposte e le richieste sono formulati, anche a richiesta delle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, al Ministro della difesa.

L'organo centrale della rappresentanza militare può chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere sulle materie indicate nel precedente comma.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare i problemi di comune interesse e di specifica competenza nelle materie indicate nel presente articolo.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, di sua iniziativa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni.

ART. 19.

Gli atti diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti degli organi della rappresentanza sono vietati.

I trasferimenti ad altre sedi di militari di carriera o volontari eletti negli organi di rappresentanza, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo centrale di rappresentanza. Qualora il trasferimento riguardi militari di leva deve essere concordato con l'organo intermedio competente per territorio. Sono fatti salvi i trasferimenti conseguenti alle norme sullo stato giuridico del militare e sull'avanzamento.

ART. 20.

Il primo comma dell'articolo 40 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Non costituisce reato né illecito disciplinare il fatto commesso nell'esercizio del diritto ».

ART. 21.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare.

ART. 22.

Fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento di disciplina militare, continuano a trovare applicazione le norme del regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, che non siano in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

N. 407

ART. 1.

Le Forze armate della Repubblica sono espressione del popolo italiano; esse sono al servizio dello Stato.

L'organizzazione e l'attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali e, in particolare, a quelli sanciti dagli articoli 2, 52, 54, 97 e 98 della Costituzione.

Missione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è di assicurare, in obbedienza agli ordini ricevuti, la difesa della Patria e di concorrere alla tutela delle libere istituzioni e al bene della collettività nazionale nei casi di pubblica calamità e di emergenza.

Per le categorie di personale militare indicate nel successivo articolo 16, resta fermo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

ART. 2.

Per l'assolvimento dei compiti affidati alle Forze armate, ai militari sono imposti particolari doveri e limitazioni all'esercizio di taluni diritti.

I militari sono altresì soggetti alle peculiari norme di condotta connaturate alla loro condizione, stabilite dal Regolamento di disciplina militare.

In relazione ai predetti doveri, limitazioni e vincoli, lo Stato conferisce ai militari specifiche garanzie.

ART. 3.

La disciplina militare è la consapevole adesione al complesso di doveri che i militari assumono per adempiere con dignità, senso di responsabilità e partecipazione attiva gli obblighi del proprio stato.

Costituisce dovere fondamentale dei militari la rigorosa osservanza della subordinazione gerarchica e del principio di obbedienza.

ART. 4.

Il Regolamento di disciplina militare è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei ministri.

I militari sono tenuti all'osservanza delle norme del Regolamento di disciplina militare dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio, e fuori di questi limiti, quando vestono l'uniforme.

Nei limiti precisati al comma precedente il Regolamento di disciplina va osservato integralmente quando i militari si trovano in una delle seguenti condizioni:

- svolgono attività di servizio;
- sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
- indossano l'uniforme;
- si qualificano come militari;
- si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

Quando non ricorrano le suddette condizioni i militari sono tenuti all'osservanza del Regolamento di disciplina militare per quanto riguarda i doveri attinenti al giuramento prestato, alla lealtà verso le Forze armate, alla dignità del grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari.

L'uso dell'abito civile da parte dei militari è regolato da apposite norme.

ART. 5.

Per esercitare imparzialmente i compiti loro attribuiti, le Forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche. A tal fine è fatto divieto ai militari che non sono in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo di iscriversi a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini politici.

Ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo è fatto inoltre divieto di partecipare attivamente a riunioni o manifestazioni di detti partiti, associazioni o organizzazioni, nonché di svolgere propaganda a favore o contro ideologie, partiti, associazioni e candidati politici.

I divieti previsti dal secondo comma del presente articolo sono estesi ai militari in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo quando si trovino nelle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo 4.

I divieti posti dal primo e secondo comma sono sospesi per i militari candidati in elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali, ai quali tuttavia è fatto obbligo di astenersi dallo svolgere le attività con-

nesse con la campagna elettorale in uniforme e nei luoghi militari o comunque destinati al servizio.

A tutti i militari in servizio non è consentito di partecipare a riunioni o manifestazioni lesive del prestigio delle Istituzioni e delle Forze armate.

I militari soggetti al divieto di iscrizione a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini politici, che alla data di entrata in vigore della presente legge vi siano iscritti, debbono entro sessanta giorni dalla predetta data comunicare all'autorità dalla quale dipendono se intendono mantenere l'iscrizione.

ART. 6.

Non sono ammesse riunioni non di servizio nell'ambito dei luoghi militari o comunque destinati al servizio salvo quelle attinenti al perseguimento dei fini propri dell'organizzazione; esse in ogni caso devono essere autorizzate.

Fuori dei predetti luoghi sono vietate assemblee o adunanze di militari che si qualificano come tali o che siano in uniforme.

ART. 7.

I militari non possono esercitare il diritto di sciopero e non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale né aderire ad altre associazioni sindacali.

I militari in servizio di leva e quelli richiamati in temporaneo servizio, iscritti ad associazioni sindacali prima dell'incorporazione o del richiamo, possono permanere associati senza però svolgere attività sindacale quando si trovino nelle condizioni previste al terzo comma dell'articolo 4.

Salvo i casi contemplati nell'articolo 5 e al primo comma del presente articolo, i militari possono aderire alle associazioni costituite fra cittadini per fini che non siano vietati dalla legge penale. I militari che non sono in servizio di leva o richiamati in temporaneo servizio devono informare l'autorità militare di eventuali cariche sociali ad essi affidate.

La costituzione di associazioni o circoli fra militari è subordinata al preventivo assenso del Ministro della difesa.

ART. 8.

La trattazione pubblica di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio è subordinata a specifica autorizzazione.

I militari debbono informare preventivamente l'autorità dalla quale dipendono del deposito di domande di brevetto per invenzioni industriali.

ART. 9.

Ai militari può essere vietato o ridotto in limiti di tempo e di distanza l'allontanamento dalla località di servizio.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono attenersi alle apposite norme che disciplinano la materia.

ART. 10.

L'inosservanza del divieto di iscrizione a partiti politici e ad associazioni od organizzazioni che hanno attività o fini di partito o comunque politici, posto all'articolo 5, comporta la risoluzione del rapporto di impiego o la cessazione della ferma o rafferma e il collocamento nella posizione di stato prevista per i casi di cessazione dal servizio a domanda, con diritto al relativo trattamento di quiescenza e di previdenza.

Restano in ogni caso salvi gli obblighi di leva o di richiamo.

ART. 11.

Per assicurare l'adempimento dei doveri e il rispetto delle limitazioni e delle norme di condotta propri della condizione militare, posti dalla presente legge, da altre norme legislative e dal regolamento di disciplina militare, è attribuito all'autorità militare un potere sanzionatorio nel campo della disciplina.

La violazione dei doveri della disciplina militare comporta sanzioni disciplinari di stato e sanzioni disciplinari di corpo.

Le sanzioni disciplinari di stato sono regolate dalla legge.

Le sanzioni disciplinari di corpo sono regolate dal regolamento di disciplina militare, entro i limiti e nei modi fissati nei successivi articoli 12 e 13.

ART. 12.

Le sanzioni disciplinari di corpo consistono nel richiamo, nel rimprovero, nella consegna e negli arresti.

Il richiamo è verbale.

Il rimprovero è scritto.

La consegna consiste nella privazione della libera uscita fino al massimo di sette giorni consecutivi.

Gli arresti comportano il vincolo di rimanere, nelle ore libere dal servizio, in apposito locale — in caserma o a bordo di nave — o nel proprio alloggio, fino al massimo di quindici giorni consecutivi.

ART. 13.

Nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.

Non possono essere inflitte sanzioni superiori a cinque giorni di arresti se non è stato sentito preventivamente il parere di una commissione di tre militari di grado superiore a quello del militare che ha commesso la mancanza. Il predetto militare può farsi assistere da un difensore da lui scelto fra gli ufficiali o i sottufficiali dell'ente cui appartiene o, in mancanza, designato di ufficio. Il regolamento di disciplina militare stabilisce le modalità e le procedure per la composizione e il funzionamento della commissione, nonché per la designazione del difensore, tenendo conto della particolare struttura ordinativa e funzionale di ciascuna forza armata.

In caso di necessità ed urgenza, il comandante di corpo può disporre, a titolo precauzionale, l'immediata adozione di provvedimenti provvisori, della durata massima di 48 ore, intesi ad isolare il militare che ha mancato, in attesa che venga definita la sanzione disciplinare.

Il regolamento di disciplina militare stabilisce i casi in cui possono essere disposti la sospensione della sanzione, il condono della consegna e degli arresti, nonché la cessazione di ogni effetto della sanzione dopo cinque anni di buona condotta.

ART. 14.

Gli organi sovraordinati di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 24 novembre 1971, n. 1199, sono stabiliti dal regolamento di disciplina militare.

Avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica se prima non è stato esperito ricorso gerarchico.

È comunque in facoltà del militare presentare, con le modalità che saranno indicate nel regolamento di disciplina militare, istanze tendenti ad ottenere il riesame di sanzioni disciplinari di corpo.

ART. 15.

Pur rimanendo dovere dei capi, a tutti i livelli, tutelare gli interessi dei propri subordinati e segnalare, per via gerarchica, ogni loro necessità, i militari dispongono di propri organi rappresentativi, i cui membri vengono designati per categoria di personale da parte dei componenti di ciascuna categoria.

Detti organi rappresentativi vengono costituiti a livello:

di base, presso le unità, a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna Forza armata;

intermedio, presso gli Alti comandi periferici;

centrale, presso lo Stato maggiore della difesa e gli Stati maggiori di Forza armata.

Gli organi rappresentativi hanno la funzione di prospettare alle autorità le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

stato giuridico, avanzamento e trattamento economico;

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

alloggi.

Gli organi rappresentativi non possono comunque trattare argomenti attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, alla disciplina, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo.

Le modalità di designazione ed i requisiti soggettivi dei rappresentanti nonché la collocazione, la composizione ed il funzionamento degli organi rappresentativi, saranno stabiliti con decreto del Ministro della difesa su proposta del Comitato dei capi di Stato maggiore, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli organi rappresentativi centrali hanno facoltà di rappresentare i problemi trattati anche al Ministro della difesa.

ART. 16.

Le attribuzioni del Ministro della difesa di cui agli articoli precedenti, sono esercitate dai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, per il personale militare rispettivamente dipendente.

I divieti di cui all'articolo 5, primo e secondo comma, si applicano oltre che ai militari non in servizio di leva o richiamati in servizio temporaneo, anche al personale di complemento, ausiliario, richiamato in servizio temporaneo o trattenuto dell'arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Per quanto riguarda i militari dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'organo rappresentativo centrale di cui al precedente articolo 15 è rispettivamente costituito presso i relativi comandi generali e presso la direzione generale di pubblica sicurezza.

Per il personale della guardia di finanza il decreto di cui al penultimo comma dell'articolo 15 è emanato di concerto con il Ministro delle finanze.

Per il Corpo degli agenti di custodia gli organi rappresentativi vengono costituiti a livello:

distrettuale presso l'ufficio dell'ispettore distrettuale per gli istituti di prevenzione e pena per adulti;

centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 17.

Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta al Parlamento una relazione sullo stato della disciplina militare;

ART. 18.

Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina militare, continua a trovare applicazione, nei limiti di cui al precedente articolo 4, il Regolamento di disciplina militare approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, fatta eccezione per la specie e la durata delle sanzioni disciplinari di corpo, fissate dal precedente articolo 12.

Per il Corpo degli agenti di custodia, fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento di disciplina militare, continua a trovare applicazione, nei limiti di cui al precedente articolo 4, il titolo III del Regolamento per il Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, fatta eccezione per la specie e la durata delle sanzioni disciplinari di corpo, fissate dal precedente articolo 12 e sostituita la sanzione degli arresti a quella della riduzione di stipendio o di paga.

Le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 13 e quelle del precedente articolo 14 entrano in vigore con il nuovo Regolamento di disciplina militare.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 526

CAPO I.

STATO GIURIDICO DEI MILITARI - LEGGE PENALE MILITARE - ORDINA- MENTO GIUDIZIARIO MILITARE

ART. 1.

I militari in servizio permanente e in servizio di leva godono in tempo di pace di tutti i diritti civili, sindacali e politici sanciti dalla Costituzione e dalle leggi, salve le limitazioni che si rendano necessarie nelle situazioni operative.

Si considera situazione operativa l'esecuzione di esercitazioni o di servizi che comportino l'uso delle armi o l'impiego di mezzi anche indiretti di difesa.

ART. 2.

A tutti i militari è garantito il pieno esercizio dei diritti sindacali. È ammesso di conseguenza il reclamo o l'esposto collettivo, così come è ammessa la costituzione di associazioni di carattere sindacale all'interno e all'esterno degli istituti militari.

Ai militari, per quanto concerne le attività lavorative che non abbiano un carattere strettamente operativo, di cui all'articolo 1 si applicano, in quanto non incompatibili, le norme dello statuto dei lavoratori. Le attività lavorative dei militari devono essere retribuite in base ai contratti nazionali rinnovabili ogni triennio.

ART. 3.

I provvedimenti disciplinari a carico dei militari non possono consistere nella privazione della libertà personale con la restrizione in celle, camere e luoghi di punizione. L'obbligo fatto al militare di limitare la propria libertà di movimento, imposto con i provvedimenti suddetti non può riguardare che l'esclusione di determinate attività ricreative e di movimento al di fuori delle caserme.

ART. 4.

L'articolo 1 del codice penale militare di pace è così modificato: La legge penale militare si applica esclusivamente ai mili-

tari dell'esercito, della marina e dell'aeronautica che abbiano effettivamente iniziato il servizio militare alle armi quando siano tenuti a servizi relativi all'attività operativa del reparto, della nave o dell'aeromobile o a servizi anche individuali in cui si esplica la finalità operativa dell'arma o del corpo cui il militare appartiene.

In ogni caso la legge penale militare non è applicabile agli appartenenti all'Arma dei carabinieri quando ed in quanto esplicino funzioni e servizi inerenti alla loro qualità di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria.

È abrogato l'articolo 14 del codice penale militare di pace, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

La persona non appartenente alle forze armate che concorra alle azioni od omissioni del militare costituenti reato militare è punibile ai sensi della legge penale ordinaria in quanto le azioni od omissioni siano previste da questa, indipendentemente dalla qualità di militare del soggetto e delle condizioni di cui al primo comma, come reato.

ART. 5.

È abrogato l'articolo 16 del codice penale militare di pace. In ogni caso, quando la persona sia dimessa dalle forze armate con provvedimento relativo alle sue attitudini al servizio militare che possano ritenersi non sussistenti all'atto dell'arruolamento, previ accertamenti di tali circostanze è sospesa ogni azione penale per reati militari. La sentenza ancorché irrevocabile è soggetta a revisione.

ART. 6.

È abrogato l'articolo 20 del codice penale militare di pace.

ART. 7.

Le condanne inflitte per violazione della legge penale militare non comportano effetti penali al di fuori della sfera di applicazione della legge penale militare. Agli effetti della legge penale militare non si applica la recidiva per reati militari comuni.

ART. 8.

È abrogato l'articolo 39 del codice penale militare di pace.

ART. 9.

Nel primo comma dell'articolo 41 del codice penale militare di pace è soppressa la frase « o di vincere una resistenza ».

È abrogato il secondo comma dell'articolo medesimo. Sono abrogati l'articolo 44 e l'articolo 45 del codice penale militare di pace.

ART. 10.

L'articolo 61 del codice penale militare di pace è così modificato:

L'esecuzione della pena militare detentiva è vigilata dal giudice ordinario.

L'esecuzione della pena e lo stato dei detenuti sono regolati dalla legge penitenziaria ordinaria e dai regolamenti carcerari ordinari. In nessun caso è applicabile ai detenuti militari la legge penale militare.

ART. 11.

Sono abrogati gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 89, 90 ultimo comma, 93, 94, 95, 99, 101, 107, 108, 109, 113, 116, 119, 121, 123 comma secondo, 124, 126, 127, 129, 130, 132 commi secondo e terzo, 151, 152, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168, 169, 170, 172, 175, 177, 180, 182, 183, 184, 185, 188, 191, 192, 193, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 del codice penale militare di pace.

ART. 12.

È abrogato il libro III del codice penale militare di pace.

ART. 13.

Appartiene alla competenza delle Sezioni specializzate per la giustizia militare la cognizione dei reati militari commessi da militari.

Quando alla commissione dei reati suddetti concorrano persone non appartenenti alle forze armate la cognizione dei reati medesimi appartiene al giudice penale ordinario secondo le norme sulle rispettive competenze.

In caso di connessione di procedimenti, sussistente secondo il codice di procedura penale, quando per taluno dei procedimenti sia competente il giudice penale ordinario questi è competente per tutti i procedimenti connessi.

ART. 14.

Sono istituiti presso i tribunali di Torino, La Spezia, Verona, Padova, Roma, Bari, Cagliari e Palermo Sezioni specializzate per la giustizia penale militare.

Le Sezioni suddette hanno competenza rispettivamente per i reati commessi nelle attuali circoscrizioni dei Tribunali militari territoriali e Sezioni distaccate istituiti nelle medesime sedi.

ART. 15.

Le Sezioni specializzate di cui all'articolo precedente sono composte:

- 1) di un magistrato d'appello con funzioni di presidente di sezione;
- 2) di un magistrato di tribunale;
- 3) di un ufficiale in servizio permanente effettivo estratto a sorte tra gli ufficiali che prestano servizio nella circoscrizione;
- 4) di un sottufficiale o militare di truppa estratti a sorte tra quelli eletti nei consigli di disciplina aventi sede nella circoscrizione;
- 5) di due cittadini estratti a sorte negli elenchi dei giudici popolari delle Corti d'assise della circoscrizione con turno tra le varie corti.

ART. 16.

Le Sezioni specializzate funzionano per sessioni secondo un calendario fissato dal presidente della Corte di appello. I giudici di cui ai nn. 4 e 5 dell'articolo precedente restano in carica per la durata della sessione.

ART. 17.

È istituita presso la Corte d'appello di Roma una Sezione specializzata per la giustizia militare. Essa è composta:

- 1) di un magistrato di cassazione presidente:

- 2) di due magistrati d'appello;
- 3) di due ufficiali in servizio permanente effettivo e di due sottufficiali o soldati estratti a sorte come nell'articolo precedente;
- 4) di due cittadini estratti a sorte come nell'articolo precedente.

ART. 18.

La funzione di pubblico ministero presso le Sezioni specializzate suddette e per la giustizia penale militare è svolta dalle procure militari della Repubblica e dalla procura generale militare.

ART. 19.

Il giudice istruttore dei tribunali di cui all'articolo 14 e la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Roma sono competenti per le funzioni attribuite dal codice di procedura penale ai suddetti organi in ordine ai procedimenti di competenza delle Sezioni specializzate per la giustizia militare.

ART. 20.

L'articolo 261 del codice penale militare di pace è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del codice di procedura penale si applicano ai procedimenti di competenza delle Sezioni specializzate per la giustizia militare, sostituiti:

1) al tribunale ed al procuratore della Repubblica, rispettivamente la Sezione specializzata per la giustizia militare ed il procuratore militare della Repubblica;

2) alla Corte d'appello la Sezione specializzata per la giustizia militare presso la Corte d'appello di Roma ».

ART. 21.

Contro le sentenze della Sezione specializzata della Corte d'appello di Roma ed in ogni altro caso previsto dal codice di procedura penale è ammesso ricorso alla Corte di cassazione.

ART. 22.

Con apposite norme di legge sarà provveduto all'utilizzazione o al trattamento di

quiescenza del personale della magistratura militare divenuto superfluo per l'applicazione della presente legge.

ART. 23.

Il personale di cancelleria dei tribunali e procure militari ed ogni altro impiegato dei suddetti uffici sono trasferiti nei corrispondenti ruoli della giustizia ordinaria anche se destinati a svolgere funzioni presso le procure militari.

ART. 24.

Sono abrogate le norme dell'ordinamento giudiziario militare. Sono abrogate le norme relative ai tribunali militari di bordo di cui al capo secondo della legge 9 settembre 1941, n. 1022.

CAPO II.

DELEGAZIONE AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI SULLA DISCIPLINA DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE

ART. 25.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge un nuovo testo di « Disposizioni sulla disciplina dei cittadini in servizio alle armi » in sostituzione del « Regolamento di disciplina militare » di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1964, udito il parere delle Commissioni affari costituzionali e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le Commissioni collaborano con il Governo nella emanazione delle « Disposizioni sulla disciplina dei cittadini in servizio alle armi », esprimendo parere sul complesso degli articoli relativi a ciascun singolo istituto e, da ultimo, sul testo completo, sentite le organizzazioni sindacali dei militari e la Rappresentanza unitaria militare - RUM.

ART. 26.

Il testo delle « Disposizioni sulla disciplina dei cittadini in servizio alle armi »

si deve uniformare ai principi democratici della Costituzione, salvaguardando in particolare i diritti politici da parte del cittadino in servizio alle armi, secondo i principi e i criteri che seguono:

1) i doveri e le responsabilità dei militari sono determinati in relazione alle prescrizioni costituzionali. Le attività svolte nell'ambito dell'ordinamento militare debbono sempre essere compatibili con i fini e con i metodi democratici previsti dalla Costituzione;

2) il rapporto che lega i militari, qualsiasi sia la funzione svolta o le mansioni a cui sono adibiti o il grado ricoperto, è la comune ed eguale osservanza delle leggi. La disciplina è intesa come espressione concreta di tale principio;

3) il concetto di disciplina non deve mai essere posto in relazione con il diverso grado ricoperto dai militari, prescindendo dalle funzioni effettive e dalle responsabilità assegnate nell'ambito di un determinato settore operativo o logistico o nell'ambito di determinate e certe situazioni operative. In questo senso la gerarchia non definisce in nessun caso il rapporto tra un superiore e un inferiore di grado senza un preciso riferimento alle funzioni e alla competenza;

4) il superiore di grado deve sempre motivare, se del caso con precisi riferimenti alle leggi o alle disposizioni di servizio vigenti, gli ordini di cui chiede l'esecuzione all'inferiore di grado. Questi può sempre chiedere che l'ordine sia posto per iscritto e rifiutare sotto la sua responsabilità ordini che appaiono manifestamente illegittimi;

5) le attività svolte dai militari si distinguono in: servizi connessi con situazioni operative o di mobilitazione non belliche e servizi generici di reparto. Le due ipotesi devono essere chiaramente definite. Lo svolgimento dell'uno o dell'altro servizio comporta un diverso grado di responsabilità e un diverso tipo di rapporto gerarchico-funzionale tra superiore e inferiore di grado;

6) il comportamento dei militari nei due tipi di servizio è sottoposto a differente valutazione. In particolare la violazione di disposizioni o di ordini legittimi nelle situazioni operative o di mobilitazione non belliche, qualora non concretino ipotesi di reato ai sensi del codice penale comune o del codice penale militare di pace danno

luogo a infrazioni. Le violazioni di disposizioni o di ordini legittimi nei servizi generali di reparto danno luogo a irregolarità;

7) sulle misure provvisorie e cautelari da adottarsi in seguito a infrazioni decide l'ufficiale responsabile della situazione operativa o di mobilitazione, il quale può provvedere alla « messa a disposizione » del militare inadempiente. In ogni caso non può adottare misure detentive a carico dello stesso;

8) cessata la situazione operativa o di mobilitazione non bellica, è competente a giudicare delle infrazioni ed a infliggere le sanzioni del caso una « Commissione di disciplina di reparto », formata da due ufficiali designati dal comandante e da 5 membri di cui un ufficiale, un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo, un sottufficiale semplice e due militari semplici, eletti ogni anno da tutti i militari assegnati al reparto;

9) presso ogni comando di regione devono essere istituite delle « Commissioni di disciplina d'appello », formate da due ufficiali di grado superiore nominati dal comandante della regione e da 5 membri differenziati nel grado come previsto al n. 8, sorteggiati tra tutti gli appartenenti alle « Commissioni di disciplina di reparto » presenti nella regione;

10) sulle irregolarità si pronuncia il comandante del reparto che provvede a seconda della gravità del fatto con il « richiamo semplice » o con il « richiamo scritto ». Il militare richiamato può appellarsi alla Commissione di disciplina di cui al n. 8;

11) al militare è riconosciuto il diritto di difesa e può avvalersi ai fini della difesa stessa nei procedimenti davanti alle Commissioni di disciplina di una persona di sua fiducia, anche non militare;

12) deve essere garantita a tutti i militari la piena disponibilità del proprio tempo libero al di fuori dell'orario o degli impegni di servizio. I militari durante il tempo libero non hanno obbligo di indossare la divisa. In particolare devono essere garantiti al militare la piena libertà di associazione e tutti gli altri diritti fondamentali riconosciuti ai cittadini dalla Costituzione. In questo quadro i circoli ricreativi all'interno dei reparti non devono essere organizzati in modo da creare discriminazioni tra i militari diversi di gra-

do. Deve essere garantito l'uso dei locali dei circoli o delle mense anche per riunioni di tipo sindacale o politico;

13) il militare ha il diritto di esercitare tutti i diritti politici e sindacali previsti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato. È dovere del comando non solo rimuovere gli ostacoli che si frappongono al libero esercizio di tali diritti, ma anche favorire la più ampia partecipazione dei militari alla vita politica e sociale della comunità di cui il reparto fa parte;

14) per l'attuazione e la tutela dei diritti di cui ai punti 12) e 13) si costituisce presso ogni reparto una « Commissione di vigilanza » formata secondo le modalità previste per la Commissione di disciplina di reparto. La Commissione di vigilanza è competente anche ad organizzare le modalità e i turni dei servizi nelle situazioni non operative e rilasciare, nei limiti delle leggi e dei regolamenti vigenti, licenze, permessi, esoneri.

La Commissione di vigilanza rappresenta presso i comandi delle singole unità e dei singoli reparti tutte le istanze di base ed è chiamata ad esprimere il proprio parere obbligatorio sulle « valutazioni » e sui « trasferimenti » del personale proposti dal comandante. La Commissione di vigilanza può intervenire su ogni problema relativo alla condizione del militare ed in particolare sulle condizioni igienico-sanitarie, rancio, controllo delle misure di sicurezza nelle esercitazioni;

15) le sanzioni che possono essere irrogate dalle Commissioni di disciplina sono nell'ordine: il richiamo semplice, il richiamo scritto, la temporanea sospensione dal grado e dalle funzioni, il trasferimento da un reparto all'altro nell'ambito della stessa regione, subordinato al nulla osta del comando di regione. Per i soli militari di leva è prevista la possibilità di applicare a titolo di sanzione la sospensione dei diritti relativi alle licenze, permessi, esoneri.

Contro le decisioni delle commissioni di disciplina d'appello è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale per violazione di legge e per eccesso di potere.

In ogni caso non può mai essere irrogata la sanzione del trasferimento a militari che facciano parte di una delle commissioni previste nel presente testo;

16) in nessun caso può essere richiesto al militare di procedere coattivamente alla modificazione dell'acconciatura.

CAPO III.

LA RAPPRESENTANZA UNITARIA
MILITARE

ART. 27.

Presso il Ministro della difesa è istituita la rappresentanza unitaria militare.

La rappresentanza unitaria militare è costituita da 15 membri di cui 5 appartenenti all'esercito, 5 alla marina militare e 5 all'aeronautica.

Ciascuna delle tre componenti deve essere obbligatoriamente formata da almeno un militare di truppa o graduato, un sottufficiale, un ufficiale subalterno e un ufficiale superiore.

I militari di ciascuna arma provvedono ogni due anni all'elezione nel proprio ambito delle rispettive componenti, sulla base di candidature proposte a livello nazionale da almeno cento militari senza distinzioni di funzioni e di grado.

Ciascun militare ha diritto di votare per non più di tre candidati, di cui almeno due devono ricoprire un grado diverso.

Risultano eletti, con l'osservanza del terzo comma della presente disposizione, coloro che in sede nazionale abbiano ottenuto il maggior numero di voti, di cui almeno la metà in unità diverse dal reparto ove prestano servizio.

I membri della rappresentanza unitaria militare non possono essere rieletti se non a distanza di 4 anni dal precedente mandato.

Sono eleggibili tutti coloro che prestano servizio nelle forze armate per almeno 24 mesi.

I militari di truppa eletti nella rappresentanza unitaria militare sono impegnati a prestar servizio militare per 2 anni. Il periodo di servizio eccedente a quello di leva viene svolto con lo stipendio di sergente.

ART. 28.

Il Ministro della difesa in persona deve sentire ogni mese la rappresentanza unitaria militare sullo stato delle forze armate e in ordine a eventuali istanze prospettate da ciascun membro della rappresentanza stessa. Deve inoltre convocare la rappresentanza unitaria militare prima del-

l'adozione di provvedimenti che interessino qualsiasi aspetto della vita militare, compreso l'ordinamento, l'addestramento e le operazioni, la disciplina, l'impiego del personale, il settore logistico-amministrativo.

La rappresentanza unitaria militare deve riferire ogni tre mesi ai due rami del Parlamento con relazioni sullo stato delle forze armate prospettando eventuali istanze da risolvere in sede legislativa.

ART. 29.

I militari eletti nella rappresentanza unitaria militare sono esonerati, per tutto il periodo del loro mandato, dallo svolgimento dei rispettivi servizi. Il loro trattamento economico viene integrato dalla corresponsione di una speciale indennità di funzione.

Essi non possono essere sottoposti ad alcun procedimento disciplinare senza l'autorizzazione delle Commissioni difesa del Senato e della Camera.

Essi hanno altresì diritto d'accesso in qualsiasi reparto della propria arma al fine di incontrare il personale e per rendersi direttamente conto dell'andamento della vita militare.

ART. 30.

Il Ministro della difesa provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare disposizioni integrative per l'attuazione di quanto previsto negli articoli 27, 28, 29.

N. 625

ART. 1.

La difesa della pace e dell'indipendenza nazionale è sacro dovere di ogni cittadino ed è suo diritto inalienabile e irrinunciabile essere posto nelle condizioni per assolverlo.

Le Forze armate della Repubblica sono espressione del popolo italiano e ne organizzano la difesa.

L'organizzazione e l'attività delle Forze armate si informano ai principi costituzionali e in particolare agli articoli 2, II, 52, 54, 97.

Fini delle Forze armate sono di assicurare, in obbedienza agli ordini conformi alle scelte politiche e militari del Parlamento, la difesa dell'indipendenza nazionale, la difesa delle istituzioni liberamente adottate dal popolo italiano, il concorso, sotto la loro direzione, della tutela del bene della collettività in caso di calamità.

ART. 2.

L'appartenenza alle Forze armate non pregiudica i diritti e i doveri del cittadino previsti dalla Costituzione e in particolare dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 39, 49.

L'assolvimento dei compiti affidati alle Forze armate fa insorgere per il militare particolari diritti e doveri, oltre che determinate limitazioni di diritti; ogni limitazione, ogni diritto o dovere particolare deve essere stabilito per legge.

Costituisce diritto particolare inerente allo *status* di militare:

usare del servizio militare, di leva e non, per avere una formazione adeguata al perseguimento dei fini delle Forze armate; partecipare attivamente al migliore assolvimento di tali fini;

rifiutare di eseguire ordini contrari alle leggi, che attentino alle libertà costituzionali dei cittadini o che mettano in pericolo, senza giustificati motivi, la vita dei militari o di altri cittadini.

Costituisce dovere particolare dei militari la obbedienza ai superiori nelle fasi esecutive di tutte le attività di servizio connesse ai fini delle Forze armate, fatti salvi i limiti e i diritti previsti dalla presente legge, o dallo Statuto dei militari di cui all'articolo 4.

ART. 3.

La disciplina militare è il consapevole esercizio dei diritti e la consapevole adesione ai doveri che i militari assumono per adempiere con senso di responsabilità e partecipazione attiva l'assolvimento dei fini delle Forze armate.

ART. 4.

Lo Statuto dei militari, in sostituzione dell'attuale regolamento di disciplina, dovrà essere emanato con legge o con atto avente valore di legge entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I militari sono tenuti all'osservanza dello Statuto dei militari dal momento dell'incorporazione a quello della cessazione dal servizio.

I militari sono sottoposti alle norme dello Statuto dei militari quando sono in servizio o in luoghi militari, tranne i casi specificamente previsti dallo Statuto.

I militari non sono vincolati a tali norme quando sono in libera uscita, permesso o licenza.

ART. 5.

Per esercitare i compiti loro attribuiti le forze armate devono informarsi allo spirito antifascista e democratico che sta alla base della Costituzione.

I militari, di leva e non, possono iscriversi e partecipare all'attività di partiti e associazioni od organizzazioni che hanno attività e fini politici fatta eccezione per quelle che si richiamano ai principi, alla ideologia e ai programmi del regime fascista.

Possono essere previsti per i militari casi di incompatibilità fra cariche direttive in partiti politici e funzioni di comando.

ART. 6.

I militari possono riunirsi liberamente senza preavviso e autorizzazione anche nell'ambito dei luoghi militari, fuori dell'orario di servizio, per svolgere attività e trattare argomenti che non siano esplicitamente vietati dalla legge.

Preavviso e autorizzazione sono obbligatori quando casi particolari rendano necessario che le riunioni si svolgano durante l'orario di servizio e sono regolati con apposita normativa nello Statuto dei militari.

ART. 7.

I militari hanno diritto di associarsi liberamente per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge.

Nell'ambito delle associazioni liberamente costituite fra i militari è loro dovere evitare che l'attività di tali associazioni pregiudichi l'assolvimento dei fini delle forze armate.

In ottemperanza all'articolo 39 della Costituzione e alla legge 23 marzo 1958, n. 367, di ratifica delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, viene garantita ai militari la possibilità di costituire associazioni a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali.

ART. 8.

I militari hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di comunicazione.

Ai militari è fatto divieto di trattare, al di fuori delle attribuzioni di servizio, argomenti che siano coperti da segreto militare.

ART. 9.

Al di fuori dell'orario di servizio i militari possono allontanarsi dalla località di servizio senza previa autorizzazione.

Tale facoltà può essere temporaneamente sospesa o ridotta in limiti di tempo o di distanza nelle circostanze particolari previste dallo Statuto dei militari.

I militari che intendono recarsi all'estero, anche per breve tempo, devono attenersi alle apposite norme che disciplinano la materia.

ART. 10.

La libertà personale del militare è inviolabile se non per atto ordinato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

All'autorità militare è attribuito un potere sanzionatorio esclusivamente per quanto attiene allo Statuto dei militari.

A partire dalla entrata in vigore della presente legge e in attesa della definizione in materia di punizioni, dovrà essere comunque sospesa l'erogazione di punizioni che comportino la privazione della libertà personale.

ART. 11.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato e senza aver sentito preventivamente il parere dell'Organismo di rappresentanza competente.

Verso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso ai comandi superiori da parte del militare interessato e dell'Organismo di rappresentanza competente.

Il ricorso giurisdizionale e il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica non sono vincolati all'esperimento del ricorso gerarchico.

ART. 12.

I militari di ciascuna categoria di personale (truppa, sottufficiali, ufficiali) dispongono di organismi di rappresentanza i cui membri vengono eletti dai componenti di ciascuna categoria.

Nello Statuto dei militari dovranno essere previste forme di collaborazione tra gli organismi delle diverse categorie di personale.

Gli Organismi di rappresentanza regolano liberamente il proprio funzionamento per quanto non determinato dalla presente legge e dallo Statuto dei militari. È comunque fatta salva la loro facoltà di istituire commissioni su qualsiasi materia e a qualsiasi livello e di usufruire dell'apporto di esperti civili e di militari anche non appartenenti al reparto.

ART. 13.

I compiti degli Organismi di rappresentanza consistono nell'affrontare collettivamente, in rapporto con le scelte generali di politica militare fatte dal Parlamento, tutti i problemi inerenti al perseguimento dei fini delle forze armate, esclusi quelli coperti da segreto militare, nonché le questioni riguardanti le condizioni di vita e di lavoro dei militari e le attività atte a mantenere un rapporto vivo e costante con l'ambiente sociale e con la vita democratica del paese.

ART. 14.

Gli organismi di rappresentanza hanno facoltà di intervenire nelle fasi esecutive delle attività di servizio, quando si preveda il diritto del militare a rifiutare l'esecuzione dell'ordine (articolo 2). In questo caso debbono notificare al superiore che l'ha impartito la esistenza di condizioni che consentono il rifiuto di eseguire l'ordine; in caso che l'ordine stesso venga tenuto fermo debbono comunicare immediatamente ai destinatari dell'ordine l'oggetto del loro operato.

Al di fuori delle fasi esecutive previste nel comma precedente gli organismi di rappresentanza hanno il diritto di interloquire su tutte le materie attinenti all'ordinamento, all'addestramento, alle operazioni, alla disciplina, all'impiego del personale, al settore logistico-amministrativo, fatta eccezione per le questioni coperte da segreto militare.

I comandi hanno il dovere di fornire agli organismi di rappresentanza tutte le informazioni e gli elementi necessari ad espletare le loro funzioni.

Devono in particolare informare e consultare gli organismi di rappresentanza sulle seguenti materie:

- sanità e sicurezza;
- sanzioni disciplinari;
- valutazione del personale;
- trasferimenti;
- pianificazione dei servizi;
- pianificazione delle licenze;
- stato giuridico, avanzamento e trattamento economico;
- conservazione del posto di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvedimenti per infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio o per cause di servizio.

I comandi devono tenere conto dei pareri e delle proposte degli organismi di rappresentanza; in caso di decisioni difformi dai pareri e dalle proposte avanzate, gli organismi di rappresentanza possono investire della questione i livelli superiori di comando e di rappresentanza secondo modalità che saranno previste nello Statuto dei militari.

Agli organismi di rappresentanza spetta la gestione libera e diretta delle attività non di servizio dentro e fuori i luoghi militari.

All'interno dei luoghi militari gli organismi di rappresentanza gestiscono in modo autonomo:

spettanze e qualità del cibo, nonché controllo sulle attività connesse;
attività culturali e ricreative;
funzionamento e prezzi degli spacci;
assegnazione e gestione degli alloggi;
assegnazione dei turni di servizio;
assegnazione dei turni di licenze e permessi.

I comandi devono in questi ambiti attenersi alle decisioni delle rappresentanze e renderle operative per quanto di loro competenza.

ART. 15.

L'elezione dei delegati che formano gli organismi di rappresentanza avviene annualmente al livello della minima unità operativa o comunque del minimo reparto, distaccamento o servizio che goda di una minima autonomia operativa, funzionale o amministrativa (plotone, sezione, eccetera).

I delegati saranno espressi nel numero di uno ogni venti (o frazione superiore a cinque) per ciascuna categoria; i militari del reparto, distaccamento o servizio che non raggiungano il numero sufficiente ad esprimere almeno un delegato si uniscono al reparto più affine per comunanza operativa, funzionale o amministrativa.

I delegati così espressi confluiscono nell'organismo di rappresentanza costituito a livello di battaglione o ente corrispondente o assimilabile per l'Esercito, dello stormo o ente corrispondente o assimilabile per la Aeronautica; dell'equipaggio di corvetta o di fregata o entità corrispondente o assimilabile per la Marina.

Per le questioni relative alla vita di bordo nel corso della navigazione, le attribuzioni dell'Organismo di rappresentanza spettano ai delegati presenti a bordo anche delle unità inferiori.

Qualora non soccorrano criteri di funzionalità, di operatività o di autonomia amministrativa previsti nei commi 1 e 3 per la elezione dei delegati e la formazione del primo livello di rappresentanza, si ricorre al criterio della corrispondenza del livello di grado necessario a ricoprire la funzione di comando.

I delegati rispondono della loro attività alla assemblea di chi li ha eletti e da questa possono essere revocati e sostituiti anche singolarmente. L'Organismo di rappresen-

tanza risponde della propria attività alla assemblea del livello corrispondente almeno una volta ogni 60 giorni e su richiesta ad assemblee di livelli inferiori.

ART. 16.

Le elezioni dei delegati dovranno essere indette entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ed essere effettuate in tutti i reparti entro trenta giorni dalla loro indizione.

In attesa di regolamenti elettorali specifici che saranno contenuti nello Statuto dei militari, l'elezione dei delegati per l'organismo di rappresentanza di cui all'articolo 15, avverrà su liste aperte e pubbliche a cui ogni militare può iscriversi o essere iscritto.

La formazione delle liste avviene dal momento della indizione delle elezioni all'interno di ogni unità, distaccamento o servizio dove è prevista l'elezione di delegati.

Le elezioni vengono effettuate con schede che devono contenere, in ordine alfabetico, i nomi di tutti i militari compresi nella lista e apponendo una croce di fianco al nome del militare che si vuole eleggere. Il numero dei voti assegnati non può essere superiore al numero di delegati eleggibile nel reparto. Risulteranno eletti i militari che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

ART. 17.

Le rappresentanze di livello superiore a quelle previste dall'articolo 15 e le competenze loro spettanti saranno definite dallo Statuto dei militari.

È comunque facoltà degli organismi di rappresentanza articolare la loro attività per gruppi di delegati corrispondenti ad unità operative, funzionali o amministrative di livello inferiore, con le stesse attribuzioni e compiti. È facoltà degli organismi di rappresentanza svolgere anche attività comuni con organismi di rappresentanza di altri reparti o livelli.

ART. 18.

La applicazione della presente legge si estende alla Guardia di finanza, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia e ad essa dovranno essere coordinate le eventuali discipline contenute nei rispettivi ordinamenti.

ART. 19.

Dalla entrata in vigore della presente legge si considerano abrogati tutti gli articoli del Regolamento di disciplina, del Codice penale militare di pace, del Regolamento per i servizi interni di caserma e di ogni altra disposizione contenuta in regolamenti o circolari che contrastino con le norme previste dalla presente legge.